



COMUNE DI OFFAGNA

Provincia di Ancona

COPIA DETERMINA AREA I - AMMINISTRATIVA

N. 144 del 09-10-2026 - Reg.Gen 701

Oggetto:	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE MEDIANTE GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA, DEL "SERVIZIO DI GESTIONE DEL POLO MUSEALE" E ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE ALLA STAZIONE APPALTANTE DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO.CUI: S80010010421202500001 CUP: D79I25001200007
----------	---

L'anno duemilaventisei, il giorno nove del mese di ottobre, nel proprio Ufficio.

Il Responsabile del Servizio

DATO ATTO:

- della competenza dello scrivente Responsabile ad assumere il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 28 del 29/09/2022 di attribuzione della posizione di funzione dell'Area I ai sensi degli artt. 107 e 109 del TUEL;
- che, a norma di quanto previsto dall'art. 6 bis della L. 241/90, come modificato dall'art. 1, comma 41, del D. Lgs. n. 190/2012, non esiste conflitto di interesse tra il firmatario del presente atto e il destinatario finale dello stesso;
- che, in caso di inerzia, il potere sostitutivo relativo al presente atto viene esercitato dal Segretario comunale;

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29/09/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al triennio 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 22/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata di aggiornamento al DUP 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 22/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30/09/2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato aggiornato il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2026-2028;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 22/12/2025 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziaria relativo al triennio 2026-2028;
- il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare gli artt. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale, 147-bis sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, 163 sull'esercizio e gestione provvisori, 183 e 191 sulle modalità di assunzioni degli impegni

di spesa, nonché i vigenti Statuto comunale, Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi e Regolamento comunale di Contabilità;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;

PREMESSO che:

- Il Comune di Offagna ha stipulato una convenzione con attuale gestore per il servizio di gestione nonché valorizzazione del complesso museale di Offagna costituito da: Museo della Rocca, Museo della Liberazione e Museo di Scienze Naturali "Paolucci";
- La convenzione in essere per il servizio di gestione del polo museale è in scadenza e si rende pertanto necessario procedere alla selezione di un nuovo contraente per garantire la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità;

CONSIDERATO che per l'affidamento in parola trovano applicazione il nuovo regime codicistico di cui al D.Lgs 31/03/2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici" (nel prosieguo, anche Codice), come novellato dal D,Lgs 31/12/2024, n. 209, e relativi Allegati;

VERIFICATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 175, co. 3, del Codice, il ricorso al modulo concessorio per la gestione dei servizi in oggetto risulta fattibile e conveniente per le seguenti ragioni:

- a) l'insieme dei costi e dei relativi impatti finanziari ed economici è più conveniente rispetto alle forme di appalto diretto;
- b) la gestione del servizio si presta ad essere finanziata da risorse private, ferma restando la disponibilità del Comune a valutare forme di contribuzione necessarie per garantire l'equilibrio economico finanziario;
- c) l'operazione è in grado di incentivare il ricorso alle moderne soluzioni di gestione;
- d) l'iniziativa consente un efficiente e corretta allocazione del rischio operativo;

RITENUTO di dovere procedere sulla base delle seguenti scelte:

- durata: dare atto che:
 - ai sensi dell'art. 178 del Codice, la durata della concessione è di 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto (ovvero dalla data del verbale di consegna del servizio in caso di esecuzione anticipata);
 - tale durata è stata determinata in funzione del servizio richiesto al concessionario;
 - decorso il termine di durata della concessione, le strutture e le relative pertinenze ritorneranno nella disponibilità del Comune di Offagna, senza che al concessionario sia dovuto alcun indennizzo o compenso a titolo di avviamento, né a qualsiasi altro titolo e/o per eventuali migliorie e/o addizioni apportate;
- attività: ai sensi dell'art 2, comma 2, lett. a), Allegato I.01, dare atto che l'attività da eseguire è identificata nella tabella che segue:

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	ATECO	Principale (P) Secondaria (S)
1	Servizi di musei, di salvaguardia di siti ed edifici storici e servizi affini	92520000-2	91.21	P

- rischio operativo: ai sensi dell'art 177 del Codice, dare atto che il concessionario assume a proprio carico il rischio operativo legato alla gestione del servizio in concessione;
- importo: dare atto che:
 - ai sensi dell'art 179 del Codice, il valore della concessione è stato stimato in **€ 538.877,28** (euro cinquecentotrentottomilaottocentosettantasette/28), al netto dell'Iva, come risulta dal PEF di massima (allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale) riportante il fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, come di seguito riepilogato:

1 anno	2 anno	3 anno	4 anno	5 anno
101.500,00 €	104.545,00 €	107.681,35 €	110.911,79 €	114.239,14 €

- la stima suindicata è puramente indicativa, non impegna in alcun modo l'Ente concedente e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti e spese per il concessionario, che assume a proprio carico il rischio operativo;
- canone di concessione: a fronte del tipo di servizio oggetto di concessione, porre a base di gara:
 - un canone concessorio **annuo** a favore del Comune pari a **€ 200,00** (euro duecento/00), Iva esclusa, soggetto a rialzo;
- manodopera e CCNL: dare atto che:
 - il costo stimato della manodopera per la durata della concessione ammonta ad **€ 321.382,50** (euro trecentoventunomilatrecentottantadue/50), calcolato tenendo conto di un monte ore presunto sulla base dei fabbisogni storicizzati e del costo orario del personale impiegato nella concessione, desunto dal CCNL FEDERCULTURE per i dipendenti dei servizi della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero - ID CCNL T711, come dettagliato nella tabella che segue:

Figura professionale	CCNL	Livello	Costo medio orario (€)	Monte ore annuo	Costo annuo (€)
Operatore museale full time	II Area - Livello B	100%	€ 20,53	1.460	€ 29.973,80
Operatore museale part time	II Area - Livello B	50%	€ 20,53	730	€ 14.986,90

Coordinatore part time	III Area - Livello C	50%	€ 26,46	730	€ 19.315,80
Totale annuo della manodopera					€ 64.276,50
Totale quinquennale della manodopera					€ 321.382,50

- ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili, ma resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera;
- il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto della concessione, è il CCNL Id T711 "FEDERCULTURE", individuato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, del Codice ed in conformità all'Allegato I.01, sulla base dei codici CPV e ATECO suindicati;
- rischi interferenziali: in considerazione della natura del servizio, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- frazionamento: dare atto che la concessione è costituita da un unico lotto poiché, secondo il RUP il servizio in affidamento costituisce un *unicum* che non può essere scomposto in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi senza compromettere l'efficacia complessiva delle prestazioni da attuare oltreché l'efficienza gestionale e l'equilibrio economico finanziario della concessione (*impossibilità oggettiva*);
- beni assegnati: ai sensi dell'art. 182, comma 3, del Codice, dare atto che i beni assegnati al concessionario per la gestione del servizio non possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività economiche che non siano espressamente oggetto della procedura di affidamento;

EVIDENZIATO, quindi, che l'importo globale della concessione è inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del Codice;

DATO ATTO che per pacifico orientamento, l'obbligo di ricorso al MEPA o alle Convezioni attive Consip o della Centrale di Committenza Regionale di riferimento di cui all'art. 1, commi 459 e 450, l. 296/2006, non trova applicazione in caso di affidamenti in concessione, in quanto in tali ipotesi non ricorre un vero e proprio "acquisto" di servizio (cfr ANAC det 11/2015);

DATO ATTO che il servizio in oggetto è stato inserito all'interno della programmazione relativa al triennio 2026/2028, annualità 2026 e allo stesso è stato attribuito il seguente CUI Programma Triennale Forniture e Servizi: S80010010421202500001;

DATO ATTO altresì che al progetto è stato assegnato il seguente codice CUP: **D79I25001200007**;

CONSIDERATO che l'art. 62 del Codice, al comma 2 dispone che per effettuare le gare di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'Allegato II.4. e al comma 6, lett. b), dispone che, ove non fossero qualificate, possono rivolgersi a centrali di committenza e a stazioni appaltanti qualificate;

DATO ATTO che questo Comune non è qualificato per l'affidamento del presente contratto ma la Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno "SA.AP" risulta in possesso della qualifica rafforzata necessaria;

DATO ATTO che in data 21/11/2024, questo Comune ha sottoscritto con il Comune di Ascoli Piceno la "Convenzione per lo svolgimento delle attività di committenza ausiliaria";

RITENUTO, pertanto, di dover attribuire alla SA.AP lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

VISTO che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Progetto di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che l'oggetto del contratto è l'affidamento in concessione del "servizio di GESTIONE DEL POLO MUSEALE DEL COMUNE DI OFFAGNA" le cui clausole essenziali sono individuate nel Capitolato Tecnico e nello schema di Contratto predisposti dagli Uffici di questo Comune, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ma non vengono pubblicati trattandosi di informazioni allo stato riservate;

VISTI:

- l'articolo 21, comma 2, del Codice il quale prevede che le attività inerenti il ciclo di vita dei contratti pubblici siano gestite interamente mediante piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, nel rispetto delle disposizioni del Codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
- l'art. 25, comma 3, del Codice secondo il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta

possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma;

DATO ATTO che per lo svolgimento della gara in modalità telematica la stazione appaltante ausiliaria si avvale della Piattaforma Telematica GT-SUAM raggiungibile all'indirizzo: <https://appalticucascalio.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> che risulta conforme alle prescrizioni di cui al Libro I, Parte II, del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021;

VISTO che per le procedure di concessione sottosoglia, come quella di specie, l'art. 187, comma 1, secondo periodo, del Codice consente di procedere previa pubblicazione del bando di gara, in alternativa alla procedura negoziata senza bando;

RITENUTO opportuno avvalersi di tale facoltà e, dunque, di procedere a mezzo di procedura aperta ai sensi dell'art. 182 del Codice, in quanto il ricorso al modello ordinario apre al mercato favorendo un confronto concorrenziale più ampio di quello che si avrebbe negoziando, senza per questo aggravare il procedimento, stante la possibilità di applicare la cd inversione procedimentale che consente di abbreviare notevolmente i tempi necessari per l'affidamento in concessione del servizio;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 185, comma 2, del Codice, i criteri di aggiudicazione dei contratti concessori devono essere oggettivi nel senso di connessi all'oggetto della concessione;

RITENUTO pertanto di dovere procedere alla scelta del contraente a mezzo di procedura telematica aperta da aggiudicare applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo quanto stabilito nell'Allegato "Criteri di valutazione OEPV" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ma non viene pubblicato perché contiene informazioni allo stato riservate;

VALUTATO opportuno di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- a) riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei requisiti speciali riportati nell'Allegato "Criteri di partecipazione" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ma non viene pubblicato perché contiene informazioni allo stato riservate;
- b) ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice, avvalersi della cosiddetta "inversione procedimentale" in quanto consente di abbreviare notevolmente i tempi necessari per l'affidamento in concessione dei servizi, prevedendo di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, quindi di procedere preliminarmente alla verifica del pagamento del contributo ANAC da parte di tutti i concorrenti, quindi alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria;
- c) in caso di offerte con lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di

- valutazione, collocare primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica;
- d) ai sensi dell'art. 185, comma 5, stabilire che gli operatori economici debbano produrre in sede di offerta un piano economico-finanziario dando atto che l'adequatezza e sostenibilità dello stesso verrà valutata dalla commissione giudicatrice ai fini dell'attribuzione del punteggio dell'offerta economica;
 - e) riservarsi di sottoporre a verifica di congruità le offerte che in base ad elementi diversi da quelli indicati nel PEF, ivi inclusi i costi della manodopera, appaiano anormalmente basse;
 - f) sottoporre alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione solo il primo graduato, dando atto, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del Codice, che la deroga risulta necessaria in quanto, in presenza di procedura inversa, la documentazione amministrativa dei concorrenti diversi dal primo classificato non valutata resta per pacifica giurisprudenza ignota e pertanto estranea al procedimento di gara (cfr ex plurimis, TAR Lombardia, Sez.IV,29/10/2025, n.3459);
 - g) sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, ammettere il subappalto nei limiti del 49,99% dell'importo complessivo del contratto;
 - h) ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice, stabilire che le prestazioni non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, ciò in ragione delle specifiche caratteristiche della concessione e dell'esigenza, tenuto conto della natura delle prestazioni da effettuare, di garantire l'unicità del servizio, nonché di rafforzare il controllo delle attività di esecuzione e più in generale dei luoghi di lavoro;
 - i) stabilire che i concorrenti NON debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario ai fini della formulazione dell'offerta;
 - l) per partecipare alla presente procedura non è richiesta la garanzia provvisoria, in quanto non ricorrono particolari esigenze per la tipologia e specificità dell'affidamento;
 - m) ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Codice, stabilire che il termine per la ricezione delle offerte è di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara;
 - n) ai sensi dell'Allegato I.3, comma 1, lett. a), del Codice, stabilire che l'aggiudicazione debba avvenire entro il termine di nove mesi dalla pubblicazione del bando di gara, salvo che debba essere effettuata la procedura di verifica dell'anomalia, nel qual caso tale termine è prorogato di un mese;
 - o) stabilire che l'aggiudicatario del contratto di concessione non è tenuto ad applicare la clausola sociale di cui all'art 57 del Codice, in quanto il personale operante alle dipendenze del gestore uscente è parasubordinato;
 - p) ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'Allegato II.3, stabilire che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile e femminile una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia, del 20 giugno 2023;
 - q) ai sensi dell'art. 192 del Codice , dare atto che al verificarsi

di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto;

DATO ATTO che per la tipologia dei servizi concessori in oggetto non sono stati adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM) - denominati "Criteri Ambientali Minimi";

CONSIDERATO che occorre approvare i seguenti elaborati di progetto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ma non vengono pubblicati perché contengono informazioni allo stato riservate:

- Relazione generale;
- Capitolato Speciale di concessione;
- Schema di contratto;
- P.E.F.;
- Criteri di valutazione OEPV;
- Criteri di partecipazione;
- Calcolo Manodopera;

DATO ATTO altresì che risulta necessario approvare il quadro economico generale come di seguito meglio specificato:

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE MEDIANTE GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA, DEL "SERVIZIO DI GESTIONE DEL POLO MUSEALE" E ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE ALLA STAZIONE APPALTANTE DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO. CUI: S80010010421202500001 CUP: D79I25001200007

QUADRO ECONOMICO DELLA CONCESSIONE	
Voce	Importo
A - VALORE DELLA CONCESSIONE	
A.1 Valore stimato della concessione, determinato sulla base del PEF	€ 538.877,28
Totale A	€ 538.877,28
B - SOMME A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1 Incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 4.176,00
B.2 Quota incentivi destinata alla SA.AP per le funzioni svolte	€ 2.694,39
B.3 Contributo ANAC a carico della stazione appaltante	€ 410,00
Totale B	€ 7.280,39

DATO ATTO che:

- il Codice Unico d'Intervento (CUI) è il seguente: S80010010421202500001

- il Responsabile unico del progetto (RUP), ex art. 15 del Codice, è il Dott. Avv. Giacomo Sabbatini, Responsabile dell'Area I Amministrativa del Comune di Offagna, nei confronti del quale non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/23 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione conservata agli atti;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 114, comma 8, del Codice e 32, comma 2, dell'Allegato II.14, il Direttore dell'esecuzione del contratto è l'Ing. Jonata Sabbioni, Responsabile dell'Area III Tecnica, in quanto il contratto va considerato di particolare importanza, trattandosi di intervento di importo superiore a 500.000 euro;
- in forza di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lett. d) e f) della Convenzione, è onere della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune, nonché adempiere agli obblighi di pubblicità e di comunicazione legale;
- per effetto della delibera ANAC n. 524 del 22/12/2025, il contributo che la stazione appaltante deve versare all'Autorità medesima è pari ad **€ 410,00**;
- ai sensi dell'art. 6 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 45, comma 8, del Codice e dell'Allegato I.10, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno, ammontano ad **€ 2.694,39**;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;
- ai sensi degli artt. 27 e 85 del Codice in combinato disposto con gli artt. 4 e 6 della Delibera ANAC n. 263 del 20/06/2023, il bando di gara sarà pubblicato dalla Stazione appaltante ausiliaria su:
 - BDNCP;
 - profilo del committente del Comune: <https://www.comune.ap.it/bandigaraecontratti> Sottosezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici";

DATO ATTO che la concessione è finanziata con apporto di capitali privati;

DETERMINA

- 1) di **RICHIAMARE** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;
- 2) di **DARE ATTO** che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere considerato quale determinazione a

contrarre prevista dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e dall'art.192 del D.Lgs. 267/2000;

- 3) di **APPROVARE** i seguenti documenti di progetto redatti ai sensi dell'art. 41, comma 12, del Codice, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ma non vengono pubblicati contenendo informazioni al momento riservate:
- Relazione generale
 - Capitolato Speciale di concessione;
 - Schema di contratto;
 - P.E.F.;
 - Criteri di valutazione OEPV;
 - Criteri di partecipazione;
 - Calcolo Manodopera;
- 4) Di **APPROVARE** altresì il quadro economico generale come di seguito meglio specificato:

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE MEDIANTE GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA, DEL "SERVIZIO DI GESTIONE DEL POLO MUSEALE" E ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE ALLA STAZIONE APPALTANTE DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO. CUI: S80010010421202500001 CUP: D79I25001200007	
QUADRO ECONOMICO DELLA CONCESSIONE	
Voce	Importo
A - VALORE DELLA CONCESSIONE	
A.1 Valore stimato della concessione, determinato sulla base del PEF	€ 538.877,28
Totale A	€ 538.877,28
B - SOMME A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1 Incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 4.176,00
B.2 Quota incentivi destinata alla SA.AP per le funzioni svolte	€ 2.694,39
B.3 Contributo ANAC a carico della stazione appaltante	€ 410,00
Totale B	€ 7.280,39

- 5) di **AVVIARE** una procedura selettiva per l'individuazione del concessionario del "Servizio di GESTIONE DEL POLO MUSEALE DI OFFAGNA", **DANDO ATTO** che il valore globale stimato della concessione è pari a **€ 538.877,28** (euro cinquecentotrentottomilaottocentosettantasette/28), Iva esclusa;
- 6) di **PROCEDERE** alla scelta del contraente mediante procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 182 del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai

sensi e per gli effetti dell'art. 185, comma 2, del medesimo decreto;

- 7) di **STABILIRE**, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
- 8) di **INDIVIDUARE** nel Dott. Avv. Giacomo Sabbatini il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, **DANDO ATTO** che lo stesso è il Responsabile del procedimento dell'Ente ausiliato ai sensi dell'art. 62, comma 13 del medesimo Codice;
- 9) di **ATTRIBUIRE** l'espletamento della procedura di selezione, giusta Convenzione sottoscritta in data 21/11/2024, alla Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno cui viene trasmessa copia del presente provvedimento;
- 10) di **DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 6 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 45, comma 8, del Codice e dell'Allegato I.10, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno, ammontano ad **€ 3.104,39**, di cui € 2.694,39 per oneri di gestione ed € 410,00 per contributo ANAC;
- 11) di **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 45, comma 8, del Codice e dell'Allegato I.10 e del Regolamento comunale competente in materia, le risorse finanziarie necessarie per la copertura del quantum previsto per gli incentivi tecnici è pari ad € 4.176,00;
- 12) di **DARE ATTO** altresì che, compatibilmente con gli stanziamenti in bilancio, si provvederà ad assumere con successivo atto gli impegni di spesa per il contributo per incentivi tecnici di cui al punto precedente;
- 13) di **DARE ATTO** che:
- il Codice Unico d'Intervento (CUI) è il seguente: S80010010421202500001
 - l'attività da eseguire è così identificata:

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	ATECO	Principale (P) Secondaria (S)
1	Servizi di musei, di salvaguardia di siti ed edifici storici e servizi affini	92520000-2	91.21	P

- il Responsabile unico del progetto (RUP), ex art. 15 del Codice, è il Dott. Avv. Giacomo Sabbatini, Responsabile dell'Area I Amministrativa del Comune di Offagna, nei confronti del quale non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/23 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione conservata agli atti;

- ai sensi del combinato disposto degli artt. 114, comma 8, del Codice e 32, comma 2, dell'Allegato II.14, il Direttore dell'esecuzione del contratto è l'Ing. Jonata Sabbioni, Responsabile dell'Area III Tecnica, in quanto il contratto va considerato di particolare importanza, trattandosi di intervento di importo superiore a 500.000 euro;
- in forza di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lett. d) e f) della Convenzione, è onere della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune, nonché adempiere agli obblighi di pubblicità e di comunicazione legale;
- per effetto della delibera ANAC n.524 del 22/12/2025, il contributo che la stazione appaltante deve versare all'Autorità medesima è pari ad € 410,00;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;
- il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;
- ai sensi degli artt. 27 e 85 del Codice in combinato disposto con gli artt. 4 e 6 della Delibera ANAC n. 263 del 20/06/2023, il bando di gara sarà pubblicato dalla Stazione appaltante ausiliaria su:
 - BDNCP;
 - profilo del committente del Comune: <https://www.comune.ap.it/bandigaraecontratti> Sottosezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici:

14) di **DARE ATTO** che la concessione è finanziata con apporto di capitali privati;

15) di **TRASMETTERE** la presente determina al Responsabile dell'Area III Tecnica al fine di assumere impegno di spesa per € 2.694,39 per la copertura degli incentivi tecnici a favore della Stazione Appaltante di Ascoli Piceno essendo Responsabile del capitolo di imputazione n. 200 "**TRASFERIMENTO INCENTIVI TECNICI A ENTI LOCALI**" - codice 01.05-1.04.01.02.003 del B.d.P. 2026;

16) di **TRASMETTERE** la presente determina al Responsabile dell'Area II Finanziaria al fine di assumere impegno di spesa per € 410,00 per la copertura del costo per il contributo ANAC essendo Responsabile del capitolo di imputazione n. 356 "**IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI**" - codice 01.05-1.02.01.02.001 del B.d.P. 2026;

17) di **ASSOLVERE** l'obbligo di pubblicazione del presente atto nel sito internet istituzionale - sez. Amministrazione Trasparente - in adempimento del combinato disposto dell'art. 1 commi 16 lett. b) e 32 della L. n. 190/2012 e dell'art. 23 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013;

- 18) di **ATTESTARE** che la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000;
- 19) di **DARE ATTO** che la presente determinazione è esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SABBATINI GIACOMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 267 del 18/08/2000;

VISTA

la Determina n. 144 del 09-10-2026

emessa dal Responsabile dell'Area I - Amministrativa avente ad

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE MEDIANTE GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA, DEL "SERVIZIO DI GESTIONE DEL POLO MUSEALE" E ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE ALLA STAZIONE APPALTANTE DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO.CUI: S80010010421202500001 CUP: D79I25001200007

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.

Offagna, datata 09-10-26

Il Responsabile del Servizio
Cangenua Paola

**N. 992 del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 09-10-2026 al 24-10-2026.

Offagna, 09-10-2026

Per copia conforme all'originale

data:09-10-2026